



VERBALE ASSEMBLEA COMUNALE STRAORDINARIA
presa d'atto della modifica e di integrazione dello Statuto del
Centro Italiano Femminile C.I.F. Comunale di Avezzano A.P.S.

Il giorno 28, del mese di novembre, dell'anno 2022, alle ore 18 presso la sede sociale sita in via Monsignor Domenico Valerii n. 26 nel Comune di Avezzano, si è riunita l'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, della Associazione Centro Italiano Femminile C.I.F. Comunale di Avezzano convocata per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d'atto della modifica, in adeguamento al D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 (Riforma del Terzo Settore), e adozione dello Statuto sociale, registrato dal notaio dott.ssa Anna Giuffrida a Roma3 il 28/06/2019 N.15943 serie 1/T
2. Determina delle integrazioni secondo quanto disposto dall'articolo 6 del nuovo Statuto C.I.F.

Alle ore 18, in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta, la Presidente dell'Associazione sig.ra Di Renzo Maria Valeria dichiara aperti i lavori e propone come Segretaria dell'assemblea la sig.ra D'Eugenio Caterina, che accetta. L'Assemblea approva. La Presidente constata che sono presenti in assemblea n. 6 socie: Di Renzo Maria Valeria, Braganza Rossana, Antonelli Lucia, Angelelli Laura, Rosati Rosangela, Zaccardini Paola. Pertanto riscontra la validità dell'Assemblea ai sensi dello Statuto vigente.

Punto 1 – Presa d'atto della modifica e adozione dello Statuto sociale

La Presidente dell'Associazione relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo Settore che hanno reso indispensabile la modifica dello Statuto sociale. Relaziona altresì sulle risultanze del Congresso straordinario nazionale celebrato a Roma il 22 giugno 2019, che si è concluso con l'approvazione all'unanimità del nuovo Statuto C.I.F. adeguato al Codice del Terzo Settore. La Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie approvate nel Congresso Nazionale, redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, Codice del Terzo Settore. L'assemblea delibera all'unanimità di approvare la presa d'atto della modifica e l'adozione del nuovo Statuto sociale.

Il nuovo Statuto registrato con atto del notaio dott.ssa Anna Giuffrida a Roma3 il 28/06/2019 N.15943 serie1/T, è qui allegato ed è parte integrante di questo verbale.



Punto 2 – Determina delle integrazioni secondo quanto previsto dall'articolo 6 del nuovo Statuto

Nel nuovo Statuto è esplicitamente affermato (art. 6) che “ogni C.I.F. si obbliga ad adottare e rispettare lo Statuto, con espressa autorizzazione per i singoli C.I.F. che rivestano o intendano rivestire la qualifica di APS o ODV o di impresa sociale ad apportare le sole integrazioni necessarie al fine di ottenere l'iscrizione nelle apposite sezioni del RUNTS, una volta istituito, applicandosi, sino ad allora le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dalle iscrizioni nei rispettivi registri”. La Presidente richiama che C.I.F. Comunale di Avezzano è Associazione iscritta al Registro delle ONLUS al n° 2756, SERIE 3, del Registro Regionale, pertanto è considerata Ente del Terzo settore (ETS) di diritto ed è tenuta a modificare la propria denominazione aggiungendo l'acronimo APS, (Associazione di Promozione Sociale), mantenendo le relative agevolazioni economiche e fiscali.

La Presidente evidenzia altresì quali sono le attività di interesse generale specifiche di C.I.F. Comunale di Avezzano APS, precisamente comprese nelle lettere dalla “a” alla “n” del nuovo Statuto che richiama le lettere di cui all'art.5 del D.lgs. 117/2017.

La Presidente dà lettura dell'allegato “A”, che riporta quanto concerne il nostro livello territoriale comunale.

Dopo un attento dibattito l'assemblea delibera all'unanimità di approvare le integrazioni necessarie e specifiche di C.I.F. Comunale di Avezzano APS come sopra evidenziate al fine di ottenere l'iscrizione nelle apposite sezioni del R.U.N.T.S.

L'allegato “A” viene approvato con voto unanime delle presenti.

L'allegato “A” composto dalla Presa d'atto della modifica e adozione dello statuto e dalla Determina delle integrazioni specifiche di C.I.F. Comunale di Avezzano APS è parte integrante di questo verbale.

La Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del presente verbale con le norme statutarie presso il competente Ufficio del Registro chiarendo che in quanto APS il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. e deve pagare l'imposta di registro. La Presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzia delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

Alle ore 20, dopo che è stata data lettura ed è stato approvato il presente verbale, non essendovi altro da deliberare, l'Assemblea straordinaria chiude i propri lavori.

Il Presidente dell'Assemblea

Di Renzo Maria Valeria

Il Segretario

D'Eugenio Caterina



ALLEGATO "A"

DENOMINAZIONE SOCIALE E PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DELLO STATUTO NAZIONALE CIF (art. 6 dello Statuto) e DETERMINA DELLE INTEGRAZIONI SPECIFICHE DI C.I.F. COMUNALE DI AVEZZANO APS (art.4)

DENOMINAZIONE SOCIALE E PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DELLO STATUTO NAZIONALE CIF (art. 6 dello Statuto)

È costituita, in forma di Associazione di Promozione Sociale, l'Associazione denominata Centro Italiano Femminile C.I.F. Comunale di Avezzano, di seguito "Associazione", associazione di donne, senza scopo di lucro, che opera in campo civile, sociale e culturale per contribuire alla costruzione di una democrazia solidale e di una convivenza fondata sul rispetto dei diritti umani e della dignità della persona secondo lo spirito e i principi cristiani, la Costituzione e le leggi italiane, le norme del diritto comunitario e internazionale.

L'Associazione Centro Italiano Femminile Comunale di Avezzano APS è una struttura territoriale del Centro Italiano Femminile E.T.S. (art. 6 e artt. 15-21 dello Statuto nazionale) e gode di autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa, contabile e patrimoniale.

L'Associazione prende atto della modifica in adeguamento al D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 (Riforma del Terzo Settore) e accoglie in toto lo Statuto Nazionale C.I.F. approvato con il Congresso straordinario del 22 Giugno 2019 registrato a Roma 3 il 28/06/2019 N.15943 serie 1/T e qui allegato.

- L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, dei relativi decreti attuativi e del Codice Civile.
- L'Associazione Centro Italiano Femminile C.I.F. Comunale di Avezzano è iscritta al Registro delle ONLUS al n° 2756, serie 3, del Registro Regionale, quindi, rispettando il Codice del Terzo Settore e le norme previste all'articolo 6 dello Statuto C.I.F., integra la propria denominazione con APS, chiamandosi pertanto Centro Italiano Femminile C.I.F. Comunale di Avezzano APS,
- L'Associazione Centro Italiano Femminile C.I.F. Comunale di Avezzano APS, ha sede legale nel comune di Avezzano in via Monsignor Domenico Valerii n. 26 C.F. 90000010661 e ha durata illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

DETERMINA DELLE INTEGRAZIONI SPECIFICHE DEL C.I.F. COMUNALE DI AVEZZANO APS

L'Associazione Centro Italiano Femminile C.I.F. Comunale di Avezzano APS nel perseguire le finalità di cui agli artt. 2-3 dello Statuto C.I.F., sulla base di quanto dichiarato dall'art. 6 dello Statuto nazionale che autorizza i singoli CIF ad "apportare le sole integrazioni necessarie al fine di



ottenere l'iscrizione nelle apposite Sezioni del RUNTS", per conseguire i propri scopi e fini istituzionali, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui al c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs n.42/2004 e ss. modificazioni;
- e) formazione universitaria e post-universitaria;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- j) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- k) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- l) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei



tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, a titolo esemplificativo, nell'ambito delle attività sopra indicate, il C.I.F.:

- 4.1 promuove e attua azioni di presenza e di sensibilizzazione nei riguardi delle istituzioni e dell'opinione pubblica in ordine ai problemi riguardanti i diritti umani, la cittadinanza democratica e la condizione femminile, anche in riferimento al lavoro;
- 4.2 realizza iniziative di promozione sociale, di studio e di formazione civica, culturale e politica;
- 4.3 svolge attività di volontariato, come espressione di solidarietà, di pluralismo e di partecipazione attiva alla vita della comunità civile;
- 4.4 realizza attività di istruzione e di formazione per operatori, animatori, studenti. Promuove e gestisce la formazione del personale della scuola di ogni ordine e grado nell'ambito dell'accreditamento MIUR e non;
- 4.5 promuove e organizza attività e servizi in favore e a sostegno della famiglia nonché a tutela della donna e svolge ogni altra attività idonea alla realizzazione dei propri fini istituzionali;
- 4.6 stipula convenzioni con istituzioni pubbliche e private;
- 4.7 svolge iniziative di raccolta fondi finalizzate al finanziamento delle attività istituzionali e svolge le ulteriori attività indicate all'art.5 del Regolamento in calce, che costituisce parte integrante del presente Statuto;
- 4.8 svolge ogni altra attività idonea al raggiungimento dei fini istituzionali sopra indicati, in via secondaria e sussidiaria, nel rispetto della normativa prevista dal Codice del Terzo Settore.

L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale suindicate, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, a seconda dei casi nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate.

Letto, approvato e sottoscritto dal Congresso Comunale CIF di Avezzano APS in data 28 novembre 2022

Il Presidente del C.I.F. Avezzano APS
Di Renzo Maria Valeria



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"CENTRO ITALIANO FEMMINILE C.I.F. COMUNALE DI AVEZZANO - APS"

Art.1. Costituzione e sede

1. E' costituita in Avezzano una Associazione denominata "Centro Italiano Femminile C.I.F. Comunale di Avezzano APS", in breve denominata anche come "CIF Avezzano APS".
2. Essa è promossa e diretta da tutti coloro che intendono porre al servizio del bene comune, in modo volontario e gratuito, le proprie capacità e la volontà di contribuire alla costruzione di una società più solidale e più giusta attraverso attività sociali, civili, culturali e morali.
3. L'Associazione in aderenza ai principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana negli articoli 29 e 31 per il sostegno della famiglia, si ispira ai principi democratici di una convivenza fondata sul rispetto dei diritti umani e della dignità della persona, secondo lo spirito cristiano, in sintonia con lo Statuto nazionale della (Associazione Centro Italiano Femminile C.I.F.), in conformità all'insegnamento del magistero ed in particolare della dottrina sociale della Chiesa Cattolica.
4. La sede dell'Associazione è in Avezzano, via Monsignor Domenico Valerii, 26.
5. Essa può istituire sedi secondarie e succursali.
6. L'Associazione nella denominazione ed in qualsiasi segno comunicazione rivolta al pubblico fa uso della locuzione "associazione APS".

Art.2. Oggetto e scopo.

1. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'Associazione Centro Italiano Femminile C.I.F. Comunale di Avezzano APS nel perseguire le finalità di cui agli artt. 2-3 dello Statuto C.I.F., sulla base di quanto dichiarato dall'art. 6 dello Statuto nazionale che autorizza i singoli CIF ad "apportare le sole integrazioni necessarie al fine di ottenere l'iscrizione nelle apposite Sezioni del RUNTS", per conseguire i propri scopi e fini istituzionali, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui al c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,



- n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs n.42/2004 e ss. modificazioni;
 - e) formazione universitaria e post-universitaria;
 - f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - j) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - k) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - l) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive



modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, a titolo esemplificativo, nell'ambito delle attività sopra indicate, il C.I.F.:

- 4.1 promuove e attua azioni di presenza e di sensibilizzazione nei riguardi delle istituzioni e dell'opinione pubblica in ordine ai problemi riguardanti i diritti umani, la cittadinanza democratica e la condizione femminile, anche in riferimento al lavoro;
- 4.2 realizza iniziative di promozione sociale, di studio e di formazione civica, culturale e politica;
- 4.3 svolge attività di volontariato, come espressione di solidarietà, di pluralismo e di partecipazione attiva alla vita della comunità civile;
- 4.4 realizza attività di istruzione e di formazione per operatori, animatori, studenti. Promuove e gestisce la formazione del personale della scuola di ogni ordine e grado nell'ambito dell'accREDITAMENTO MIUR e non;
- 4.5 promuove e organizza attività e servizi in favore e a sostegno della famiglia nonché a tutela della donna e svolge ogni altra attività idonea alla realizzazione dei propri fini istituzionali;
- 4.6 stipula convenzioni con istituzioni pubbliche e private;
- 4.7 svolge iniziative di raccolta fondi finalizzate al finanziamento delle attività istituzionali e svolge le ulteriori attività indicate all'art.5 del Regolamento in calce, che costituisce parte integrante del presente Statuto;
- 4.8 svolge ogni altra attività idonea al raggiungimento dei fini istituzionali sopra indicati, in via secondaria e sussidiaria, nel rispetto della normativa prevista dal Codice del Terzo Settore.



L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale suindicate, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, a seconda dei casi nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate.

2. L'associazione ha lo scopo prevalente di promuovere e sviluppare l'attività di consulenza, di consultazione, di formazione nonché lo studio e la ricerca nel campo dei problemi del fidanzamento, al matrimonio, alla vita coniugale e familiare, all'emarginazione, al disagio giovanile, ai disabili agli anziani, ai minori, agli immigrati, ai disoccupati.

3. Essa si prefigge lo scopo di approntare tutti i mezzi, idonei al migliore funzionamento delle famiglie dal punto di vista socio-sanitario, culturale morale mediante l'istituzione, la promozione e la realizzazione di: Servizi finalizzati alla preparazione ed al sostegno della relazione genitori-figli (consulenza familiare, mediazione familiare, corsi, seminari, incontri per genitori ecc.), al contrasto alla povertà, del disagio, della violenza e dell'istituzionalizzazione, prevedendo misure a sostegno dei minori stessi e delle loro famiglie (erogazione di un minimo vitale, interventi domiciliari, Centri diurni, interventi educativi territoriali, interventi di sostegno alla frequenza scolastica ecc.) o altre misure quali: l'affidamento familiare, l'accoglienza residenziale in comunità, il pronto intervento, l'assistenza nei casi di abuso sessuale, maltrattamenti o violenza ecc.; servizio di assistenza ed integrazione per disabili; servizi per l'integrazione ed il rispetto delle diverse culture (assistenza agli immigrati); servizi educativi e ricreativi per pre-adolescenti ed adolescenti (centri socio-educativi diurni, centri aggregativi, centri ricreativi, ludoteche, ludo-bus, interventi di animazione estiva ecc.); servizi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia: centro di orientamento scolastico e professionale e di assistenza all'inserimento lavorativo (sportelli informa-lavoro, informa-giovani, corsi di orientamento scolastico



e professionale presso le scuole ecc.); attivare corsi di aggiornamento di formazione . seminari di specializzazione per gli operatori scolastici, per gli operatori sociali, genitori e giovani; centri antidroga: centri di medicina preventiva scolastica e di educazione alla salute; servizi di assistenza agli anziani (centri diurni. assistenza domiciliare, centri residenziali, case di riposo, centri ricreativi, educativi e del tempo libero); attività di volontariato, promuovere e realizzare percorsi culturali principalmente rivolti alla fruizione di beni ambientali e culturali da parte di soggetti svantaggiati.

4. L'attività di consulenza si svolgerà attraverso consultori aperti al pubblico che si serviranno dell'opera di esperti nei vari campi della scienza medica giuridica, pedagogica, psicologica, morale e sociale; un'apposita equipe operativa nominata dal Consiglio direttivo sarà responsabile di tale attività.

5. L'attività di studio, ricerca e formazione si svolgerà attraverso Commissioni, rilevazioni, inchieste, ricerche, corsi di aggiornamento, di formazione, di perfezionamento, di specializzazione e professionali, conferenze, convegni, seminari, incontri-dibattito, giornate-studio ed altre eventuali forme che si riterranno opportune.

6. L'associazione per conseguire i propri fini può stipulare convenzioni con istituzioni pubbliche o private.

7. E' tassativamente escluso ogni scopo di lucro.

Art.3. Patrimonio, Entrate dell'associazione e Risorse

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.

2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

3. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione da parte di chi intende aderirvi e le quote annuali.

4. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario ed alle quote annuali. E' comunque facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori.



5. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso; non può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione né in caso di scioglimento della stessa, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dell'aderente.

6. Il versamento non crea altri diritti alla partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra i vivi né a causa di morte.

7. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità e comunque fatta salva la qualità di volontario che è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività lavorativa. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegato nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art.4. Aderenti all'associazione.

1. Sono aderenti all'associazione:

- i soci fondatori;
- i soci ordinari
- i soci benemeriti.

2. L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione all'associazione comporta per l'aderente il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

3. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.

4. Sono soci ordinari coloro che aderiscono nel corso della sua esistenza.

5. I suddetti aderenti sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

6. Sono soci benemeriti coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.



7. La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.

8. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

9. La qualità di aderente è strettamente personale e non trasmissibile e si perde per morte, recesso volontario e per espulsione.

Art.5. Perdita della qualità di aderente.

1. Gli aderenti possono recedere in qualsiasi momento, presentando formale dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso; per motivata giusta causa, il recesso ha effetto immediato. In ogni caso l'aderente è tenuto al pagamento della quota associativa relativa all'anno in corso.

2. L'aderente è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa per almeno due anni o quando si sia reso responsabile di comportamenti in contrasto con gli obblighi derivanti dallo statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

3. L'esclusione dall'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e notificata a mezzo raccomandata al domicilio indicato dall'aderente all'atto dell'iscrizione.

4. Avverso l'esclusione, l'aderente può adire l'assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente; in tal caso l'efficacia della deliberazione è sospesa fino alla pronuncia dell'assemblea stessa.

Art.6. Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli aderenti
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;
- il Revisore dei Conti.

2. L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo o passivo.



Art.7. Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa.
2. Essa è convocata dal presidente in via ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 novembre), ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. La convocazione può avvenire su richiesta di almeno un decimo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
4. La convocazione è fatta mediante lettera (anche senza raccomandazione), contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal libro degli aderenti all'associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo almeno 10 giorni prima dell'adunanza.
5. L'assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
6. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento da un aderente all'associazione su designazione dei presenti.
7. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti aventi diritto al voto, presenti in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altro aderente. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.
8. Ciascun aderente non può avere di più di due deleghe.
9. Le deliberazioni sono assunte, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti presenti. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
10. Per l'approvazione dei regolamenti e le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.
11. Per le deliberazioni di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.
12. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal presidente dell'assemblea. Il verbale può



essere consultato da tutti gli aderenti che hanno il diritto di ritrarne copia.

13. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.

Art. 8. Il Consiglio Direttivo

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composta da un minimo di 7 a un massimo di 11 membri compreso il Presidente, scelti dall'Assemblea tra gli aderenti.
2. Il Consiglio dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. I consiglieri sono rieleggibili.
3. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un componente del Consiglio direttivo, l'assemblea provvede alla sua sostituzione. Chi è eletto in sostituzione di un consigliere cessato, dura in carica per lo stesso periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Nel caso venga meno la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero Consiglio Direttivo e si procede alla sua integrale ri-elezione.
4. Dalla nomina di consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
5. Il Consiglio è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno da recapitarsi a tutti i consiglieri a cura del presidente almeno 5 giorni prima della data di convocazione. Il Presidente è obbligato a



convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

6. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza almeno della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o dal Vice-Presidente o, in loro assenza, da un consigliere designato dai presenti.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- provvedere alla gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dell'assemblea;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- nominare al proprio interno il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza, nella prima seduta successiva;
- nominare i consulenti ed assumere il personale;
- nominare l'equipe tecnica prevista dall'art. 2 comma 3 del presente statuto.

Art.9. Il Presidente

1. Il Presidente dell'associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza nella stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

2. Al Presidente dell'associazione compete l'ordinaria amministrazione dell'associazione, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove le modifiche ove se ne presenti la necessità.



4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

5. Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. L'assemblea, con voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente quando ricorra una giusta causa.

Art.10. Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente dell'associazione sostituisce il presidente, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice-Presidente, costituisce per i terzi, prova dell'impedimento del Presidente.

Art.11. Il Segretario

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio Direttivo. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nelle esplicazioni dell'attività che si rendano necessarie o opportune per il finanziamento dell'amministrazione dell'associazione.

2. Il Segretario cura il libro dei verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'associazione.

Art.12. Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione.

Art.13. Il Revisore dei Conti.

1. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di consigliere.

2. Per la durata in carica, la rieleggibilità e i compensi, valgono le norme dettate dal presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

3. Il Revisore dei Conti cura la tenuta del libro delle adunanze del Revisore dei Conti, partecipa di diritto alle adunanze dell'assemblea e, senza diritto di voto, verifica la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, dando parere sui bilanci.



Art.14. Libri dell'associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il libro degli aderenti all'associazione.
2. I libri dell'associazione sono visibili a chiunque motivata istanza, le copie sono fatte dall'associazione a spese del richiedente.

Art.15. Bilancio consuntivo e preventivo.

1. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
4. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 10 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli aderenti. La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

Art.16. Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.17. Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza di almeno tre quarti degli aderenti, la quale provvederà pure alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri



enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art.18. Clausola compromissoria

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli aderenti e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposti, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri eletti dall'Assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà ritenuto inappellabile.

Art.19. Legge applicabile

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del codice civile.

La Presidente Prof.ssa Maria Valeria Di Renzo

La Segretaria Caterina D'Eugenio

[Signature]
D'Eugenio Caterina



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di L'Aquila
Ufficio Territoriale di Avezzano
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Registrazione 20 DIC 2022

Spese 3 m. 1165

Esatto € 200,00

ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE
ASSISTENTE TRIBUTARIO
(Maria S. Schiavone)